

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) COCCIOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ALBERTO MARIA BENEDETTI

Seduta del 14/01/2025

FATTO

La fattispecie sottoposta all'esame del Collegio riguarda un contratto di finanziamento concluso in data 08/08/2016, estinto anticipatamente.

Parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, chiede il rimborso degli oneri anticipati e non goduti.

L'intermediario, regolarmente costituitosi, eccepisce di aver già rimborsato al cliente quanto dovutogli domandando dunque il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Nel merito, com'è noto, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, DL n. 73/2021 (Decreto sostegni bis) convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia». In merito ai criteri da adottare per il rimborso degli oneri non maturati nei contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, i Collegi ABF - coerentemente con il precedente orientamento dell'Arbitro richiamato dalla sentenza della Corte Costituzionale - hanno concordato sull'esigenza di confermare i criteri per il rimborso alla clientela fissati dal

Collegio di coordinamento con decisione n. 26525/2019. Successivamente il legislatore è nuovamente intervenuto con D.L. 10 agosto 2023, n. 104 – convertito in legge in attesa di pubblicazione sulla G.U. - per modificare la norma transitoria contenuta nell'art. 11-octies, comma 2°, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73. All'art. 27 del riferito decreto, pubblicato in G.U. serie generale n. 186 del 10 agosto 2023, è previsto: “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo - 1. All'articolo 11-octies, comma 2°, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».

Ciò precisato, l'intermediario richiama la sentenza CGUE sul caso **caso C-555/21**, emessa successivamente alla sentenza C-383/18 (*Lexitor*), che ha sancito – con riferimento all'ambito del credito immobiliare ai consumatori – la non rimborsabilità degli oneri *upfront* in caso di estinzione anticipata. Al riguardo, tuttavia, i Collegi territoriali hanno ritenuto che il nuovo pronunciamento non abbia segnato il superamento della *Lexitor rule* poiché – come si evince dalla motivazione della stessa pronuncia della CGUE citata dall'intermediario - la differenza di regime tra il diritto alla riduzione del costo totale del credito nelle ipotesi di estinzione anticipata dei crediti ai consumatori e in quelle di estinzione anticipata dei crediti immobiliari ai consumatori è giustificata dalla specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali (direttiva 2014/17), nei quali l'intermediario è tenuto a fornire informazioni precontrattuali mediante il PIES, dunque nel rispetto di una “ripartizione regolamentata dei costi posti a carico del consumatore” che “riduce sensibilmente il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna e consente, sia al consumatore che al giudice nazionale, di verificare se un tipo di costo è oggettivamente connesso alla durata del contratto”.

Sotto altro profilo, l'intermediario reputa inapplicabile al caso di specie l'art. 125-sexies TUB, in ragione della specialità della disciplina dettata dal D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180. Più specificamente, sostiene che in virtù dell'art. 6-bis del citato decreto - non colpito da dichiarazione di incostituzionalità – resterebbe valido il rinvio alla normativa secondaria emessa tempo per tempo dalla Banca d'Italia e, pertanto, la distinzione tra costi *up front* e *recurring* sarebbe tuttora operante con riferimento al solo comparto della cessione del quinto ai fini dell'individuazione dei costi retrocedibili. Osserva il Collegio, a tal proposito, che lo stesso art. 6 bis - introdotto con D. Lgs. 19 settembre 2012, n. 169 – stabilisce che “All'istituto della cessione di quote di stipendio o salario o di pensione disciplinato dai titoli II e III del presente testo unico si applicano le norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1.9.1993, n. 385 [...]”. Il medesimo art. 6-bis, al comma 3, stabilisce che: «La Banca d'Italia definisce, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, disposizioni per favorire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nonché l'efficienza nel processo di erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione». Inoltre, la lettera b) della citata disposizione normativa, precisa che: «In particolare, tali disposizioni sono volte a: b) rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di

costo dovute all'intermediario e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto».

Al riguardo occorre ricordare che la Corte Costituzionale (con la citata sentenza n. 263/2022) si è espressa sulla norma intertemporale che aveva limitato l'efficacia retroattiva della sentenza *Lexitor*, dichiarandone l'incostituzionalità proprio nella parte in cui disponeva il rinvio alle disposizioni secondarie della Banca d'Italia, ove è prevista la rimborsabilità dei soli costi *recurring*; conseguentemente l'eccezione sollevata dall'intermediario circa la specialità della disciplina applicabile non potrebbe trovare fondamento (in tal senso ABF Napoli, decisione n. 7242/23).

Venendo al merito, nel caso di specie, trattandosi di contratto sottoscritto prima del 25 luglio 2021, secondo l'orientamento condiviso dai Collegi occorre stabilire la natura *upfront* o *recurring* delle commissioni oggetto di domanda, applicando i criteri di rimborso enunciati dal Collegio di Coordinamento ABF nella decisione n. 26525/2019; ciò precisato, sulla base della descrizione fornita nel contratto e considerati gli orientamenti dei Collegi territoriali, le commissioni di attivazione sono da considerarsi *up front*, per il riferimento ad attività preliminari alla stipula e le commissioni di intermediazione del credito sono anch'esse da considerarsi *up front*.

Sulla base di quanto precisato, a parte ricorrente spetta, per le commissioni non godute, un importo pari a Euro 1.060,00, oltre a interessi legali.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.060,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO